




SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

**Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Cosi - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99**

n. 17 del 6 maggio 2002



Sommario a pagina 3



Esigenza di chiarezza sui fatti di Napoli

Editoriale di Oronzo Cosi

Con grande senso di responsabilità e dando prova di una lealtà e di una correttezza istituzionale unanimemente apprezzata, abbiamo evitato forme di protesta clamorose per i fatti di Napoli.

Non è stato facile: poche volte siamo stati di fronte ad un evento che ha scosso le nostre coscienze, poche volte abbiamo percepito la sensazione di una ingiustizia consumata sulla pelle di alcuni colleghi, come in questo caso.

I provvedimenti della magistratura vanno sempre e comunque rispettati, ma è antidemocratico pretendere che non si esprimano giudizi su di essi.

I giudizi vanno espressi, su di essi come su tutti gli atti degli uomini che rappresentano le Istituzioni: quando viene invocata l'insindacabilità degli atti giudiziari si sottrae spazio al dibattito, alla dialettica, al legittimo e democratico confronto.

In una società civile chiunque può esprimere, con motivazioni il proprio parere su qualunque cosa.

E nessuno è sottratto al giudizio dei cittadini, né i poliziotti, né il magistrato.

In una trasmissione televisiva una "portavoce" dei movimenti "democratici" ha invocato il reato di adunata sediziosa per i colleghi napoletani che protestavano in maniera civile e composta sotto la Questura.

Questo è l'errore di fondo, l'errore storico di chi pretende per sé il diritto di manifestare anche con la violenza il proprio pensiero, e nega agli uomini delle Forze dell'Ordine il diritto di esprimere, la propria opinione, il diritto ben più importante di essere considerati cittadini di questo Stato, titolari di tutti i diritti che uno Stato realmente democratico riconosce ai suoi cittadini.

Non è stata la nostra una protesta per rivendicare la pretesa di impunità, come pure autorevolmente è stato sostenuto su alcuni mass media: la nostra è una pretesa di legalità.

Non accetteremo mai che un poliziotto venga considerato un cittadino di serie B, un cittadino da sbattere in galera violando le procedure che i codici impongono a garanzia del diritto alla difesa; violando le più elementari norme del buonsenso che impongono una particolare attenzione nel valutare le accuse che vengono da parte di chi ha appena avuto uno scontro fisico con un poliziotto.

Anche per questo è nato il Siulp.

Ciò detto, abbiamo avvertito sin da subito la necessità di evitare strumentalizzazioni politiche nel dibattito scaturito dai fatti di Napoli: mai e poi mai può per noi passare l'idea che la Polizia sia "di destra" e la magistratura sia "di sinistra": dovremo lottare per affermare con ogni mezzo la convinzione che la polizia e la magistratura devono essere riconosciute come Istituzioni di tutti i cittadini, siano essi "di destra" siano essi "di sinistra"; e che anche in questo momento, di duro confronto tra alcuni Pubblici Ministeri e gli operatori della Polizia di Stato, non viene mai messa in dubbio dal Siulp l'affidabilità della Magistratura e l'efficacia giuridica dei provvedimenti che ha emanato.

Giudichiamo pertanto pericolose le "partecipazioni", a vario titolo, di alcuni esponenti del governo alle manifestazioni che altri sindacati, facendo scelte diverse dalla nostra ma del tutto legittime, hanno indetto, a Napoli, e soprattutto a Bologna.

È pericoloso che, mentre lo stesso Capo dello Stato inviti parti sociali ed esponenti politici a recuperare lealtà e correttezza nei rapporti con le Istituzioni e serenità nel dibattito politico, qualche sottosegretario "si infili" nelle manifestazioni di alcune organizzazioni.

Sono proteste che inducono a critiche sull'affidabilità della Polizia di Stato, che incitano allo scontro frontale tra le Istituzioni: sono partecipazioni che danneggiano, noi, e i cittadini.

A noi sta a cuore innanzitutto il trionfo della verità, il rispetto della legalità, la trasparenza.

Ci piacerebbe che gli esponenti del governo e dell'opposizione dessero oggi, e soprattutto il 9 maggio, quando il Tribunale del riesame si pronuncerà sulla richiesta di scarcerazione degli otto colleghi arrestati, quell'esempio di compostezza, di correttezza e di democrazia che tutti i poliziotti aderenti al Siulp ed i suoi quadri sindacali hanno già dato, senza esitazione alcuna, con coraggio, a carissimo prezzo, al Paese.

Forse è anche per questo che, per quello che valgono i sondaggi, gli ultimi disposti da Data Media il 29 aprile, rivelano un dato abbastanza sorprendente, sebbene difficilmente reperibile sugli organi di stampa: il 90,2% degli italiani ha piena fiducia nella Polizia di Stato (un anno fa era l'88,5%).

E' soprattutto per questo che dobbiamo sforzarci per ricambiare questa fiducia, con un rispetto ed un'affidabilità che soltanto la pratica quotidiana e costante dei valori della democrazia può produrre.

Sommario



- **Contratto: volata finale**
- **Non è incostituzionale la sospensione della patente a seguito di reato**
- **Mancata presentazione in servizio per oltre 48 ore, sospensione dal servizio e destituzione**
- **Convenzione Siulp – EuroCQ: il prospetto aggiornato**

Contratto: volata finale

Si susseguono ormai a ritmo incalzante gli incontri tra Sindacato e Governo per la definizione del nuovo contratto di lavoro.

Dopo gli incontri del 2 e 3 maggio è stato avviato il confronto sull'articolato presentato dalla delegazione di parte pubblica relativo alla parte normativa e ad un'ipotesi di distribuzione delle risorse.

Lunedì 6 maggio le trattative proseguiranno, sempre in sede tecnica, allo scopo di definire le condizioni da sottoporre al tavolo politico cui spetterà la valutazione sui punti non ancora definiti.

Non appena il confronto politico avrà definito gli aspetti ancora da approfondire sarà convocato il Direttivo Nazionale per una valutazione sullo stato delle trattative.

Ricordiamo che l'andamento dei lavori può essere puntualmente seguito nell'apposito spazio del nostro web, all'indirizzo www.siulp.it.

**Non è incostituzionale
la sospensione
della patente a
seguito di reato**

Con l'ordinanza n. 90, del 5 aprile 2002, integralmente consultabile sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, area giurisprudenza, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 120 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 16, 24, 25 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Imperia con due distinte ordinanze.

La questione riguardava l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nel caso di violazione di norme sulla circolazione stradale da cui siano derivati danni alle persone.

L'art. 223, comma 2, del codice della strada stabilisce che il Prefetto disponga, su segnalazione dell'organo accertatore (Polizia Stradale, Polizia Municipale, ecc.), la sospensione provvisoria della patente, ove sussistano *«fondati elementi di una evidente responsabilità»*.

Il Prefetto è altresì obbligato ad emanare il provvedimento interdittivo della guida anche quando il reato ipotizzato sia perseguibile a querela e questa non sia stata proposta.

Il Tribunale, ritenendo la norma irragionevole e contraria ai principi costituzionali di uguaglianza, di buon andamento della pubblica amministrazione, di legalità e tassatività in materia sanzionatoria e di libertà di circolazione, oltre che lesiva del diritto di difesa, aveva ritenuto non palesemente infondata la questione della sua legittimità costituzionale.

Nell'ipotesi considerata, difatti, la natura cautelare, innegabilmente propria della sospensione provvisoria della patente rispetto all'esito sfavorevole all'imputato del giudizio penale (al quale soltanto conseguirebbe l'irrogazione della sanzione vera e propria), risulterebbe - secondo il Giudice di merito - completamente "stravolta" e la misura si trasformerebbe essa stessa in una sanzione, non prevista peraltro dalla legge.

A differenza delle altre misure di cautela preventiva, le quali possono essere adottate, in rapporto ai reati perseguibili a querela, solo se questa sia presentata (come stabilisce, ad esempio, l'art. 381, comma 3, cod. proc. pen.), la sospensione della patente - provvedimento che pure "comprime con inevitabile danno economico la

libertà di circolazione" - potrebbe essere disposta in via preventiva anche quando, difettando la querela, il procedimento penale non abbia luogo: col risultato che essa verrebbe "scontata" senza alcun possibile rimedio; in tal modo, il diritto di difesa del soggetto la cui patente è stata cautelatamente sospesa resterebbe sostanzialmente rimesso all'arbitrio della parte lesa, libera di non proporre la querela e di inibire, così, all'interessato l'accertamento della propria innocenza (presunta fino alla condanna definitiva) nell'ambito naturale del giudizio penale.

Ne deriverebbe in pari tempo - osserva ancora il Tribunale di Imperia - una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti "che hanno avuto la possibilità di essere sottoposti a giudizio" e quelli "cui il giudizio è stato negato", benché destinatari di "analoga ed impropria "sanzione": né l'accertamento penale potrebbe ritenersi superfluo solo perché la norma impugnata subordina la sospensione provvisoria al riscontro di una "evidente" responsabilità, stante la genericità ed indeterminatezza di tale concetto.

Il Giudice delle Leggi ha invece evidenziato come la prevalente giurisprudenza di legittimità ritenga che, nelle ipotesi in cui l'azione penale non possa essere iniziata per mancanza di querela, si determina non già una preclusione all'applicazione della sanzione della sospensione della patente, ma soltanto lo spostamento della relativa competenza dal giudice penale all'autorità amministrativa.

Difatti il precedente codice della strada configurava la sospensione della patente di guida come pena accessoria, totalmente legata, in quanto tale, alle sorti del reato cui accedeva, mentre il codice del 1992 la misura come sanzione amministrativa accessoria, tanto nei casi in cui essa segue ad una violazione costituente semplice illecito amministrativo, quanto nei casi in cui essa segue ad un fatto previsto come reato: e ciò anche allo scopo di renderla insensibile alle vicende del processo penale, aumentandone l'effettività.

Ove il Giudice penale non sia chiamato ad intervenire - come quando manchi una condizione di procedibilità - la competenza ad applicare la sanzione non può che spettare, dunque, all'autorità amministrativa ordinariamente deputata.

In simile prospettiva non si riscontra, dunque, alcuno "stravolgimento" della funzione cautelare propria della misura della sospensione provvisoria della patente che, nei casi di mancanza di querela - e, *amplius*, di improcedibilità dell'azione penale - conserva infatti pienamente detta funzione in rapporto alla sanzione definitiva che sarà irrogata, non più dal Giudice penale, ma dallo stesso Prefetto.

**Mancata
presentazione in
servizio per oltre 48
ore, sospensione dal
servizio e destituzione**

Con recentissima sentenza, integralmente consultabile sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, area giurisprudenza, un TAR ha annullato il decreto del Capo della Polizia che aveva inflitto, in conformità alla proposta del competente Consiglio di Disciplina, la sanzione disciplinare della destituzione ad un appartenente alla Polizia di stato cui era stata contestata l'arbitraria assenza dal servizio per quattro giorni consecutivi.

Detto appartenente aveva chiesto di fruire di aspettativa fino allo "svolgimento delle elezioni" in cui era candidato, ivi comprendendo i giorni destinati agli scrutini e, dunque, sino al martedì successivo alle votazioni, mentre l'Amministrazione aveva concesso l'aspettativa solo per la durata della campagna elettorale, limitandola, dunque, al venerdì precedente, omettendo però di notificare tempestivamente tale decreto.

Occorre anche tener presente che, presso l'Ufficio ove presta servizio l'appartenente in argomento, il sabato e la domenica non sono lavorativi, per cui il collega avrebbe comunque dovuto riprendere servizio solo il lunedì, riducendo così a due le giornate di asserita assenza arbitraria, per cui la mancanza non poteva essere sanzionata con la destituzione.

La destituzione, ai sensi dell'art. 7, 6° comma del D.P.R. 25/10/1981 n° 737, può essere inflitta solo per la reiterazione di infrazioni per cui è prevista la sospensione dal servizio, ma perché possa essere disposta tale ultima sanzione occorre, ex art. 6 del citato D.P.R., che l'omessa o ritardata presentazione in servizio per un periodo superiore a quarantotto ore e inferiore ai cinque giorni", ovvero nei casi in cui l'assenza sino a quarantotto ore, "provochi gravi disservizi ovvero sia reiterata o abituale", circostanze queste non contestate dall'amministrazione.

Secondo il TAR il provvedimento viola, in definitiva, l'articolo 7, n° 6 del citato D.P.R. n° 737/1981.

**Convenzione
Siulp – EuroCQ: il
prospetto aggiornato**

Trasmettiamo in allegato il consueto aggiornamento del prospetto riepilogativo delle convenienti condizioni riservate agli iscritti Siulp da EuroCQ, da sempre esclusivista Ktesios S.p.A. per le cessioni del quinto dello stipendio e per i prestiti con delega di pagamento per le Forze di Polizia; ricordiamo altresì che tutti i Segretari Siulp sono pregati di dare la massima diffusione al prospetto e di affiggerlo nelle bacheche di tutti gli Uffici.

I finanziamenti facili, rapidi

ed economici IN CONVENZIONE

STLP



Per la sua serenità
e la tua tranquillità
scegli...



€uro
Cessioni
Quinto

Finanziamento 1 CESSIONE DEL QUINTO

TAEg massimo applicato agli esempi 10,800% (riferito al periodo gen./mar. 2002)
Gli esempi sono al netto dei costi INPDAP.

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.164,00	107,00	65,00
7.747,00	162,00	97,00
10.329,00	217,00	130,00
12.911,00	272,00	164,00
15.494,00	318,00	198,00
18.076,00	369,00	230,00
20.658,00	424,00	259,00
23.244,00	482,00	293,00
25.823,00	507,00	322,00



AFFILIATO KTESIOS

UNICA AGENZIA DI SETTORE
PER LA POLIZIA DI STATO

Finanziamento 2 PRESTITO CON DELEGA

Gli importi delle rate sono al netto delle polizze assicurative. TAN dal 5,50% al 6%.
Il TAEg massimo applicato agli esempi è del 13,900% e comunque non supera il TAEg
previsto per legge. Gli esempi variano in base all'età e all'anzianità di servizio
(riferito al periodo gen./mar. 2002)

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
4.648,00	104,00	67,00
6.197,00	137,00	88,00
9.296,00	204,00	131,00
11.362,00	250,00	159,00
12.395,00	272,00	174,00
13.944,00	307,00	195,00
16.527,00	362,00	230,00
19.109,00	419,00	267,00
21.175,00	459,00	294,00

**Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto
e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio.
Non occorre estinguere la cessione in corso.**

Numero Verde
800-754445

Sito Internet
www.eurocq.it

Tel./Fax 06 55 38 11 11

**Direzione Generale
di Roma**

L.re di Pietra Papa, 21
00146 Roma

Tel. 06 55 38 11 11
n. verde 800 75 44 45

**Agenzia di settore 1
Milano**

Via G. Leopardi, 14
20123 Milano

n. verde 800 75 44 45

**Agenzia di settore 2
Palermo**

Via E. Amari, 38
90100 Palermo

n. verde 800 75 44 45

**Agenzia di settore 3
Trapani**

Via N. Fabrizi, 3
91100 Trapani

n. verde 800 75 44 45